

# VITTORIO EMANUELE II

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,  
Duca di Savoia, di Genova,  
Principe di Piemonte, &c. &c.

Il Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per gli Affari Ecclesiastici di grazia e giustizia è incaricato di presentare al Parlamento il seguente progetto di legge, di svolgerne i motivi e di sostenere la discussione.

Art. 1<sup>mo</sup>

È autorizzata la concessione d'un trattamento d'aspettativa a cominciare dal primo del corrente anno a favore degli Attuari presso le già Magistrati ed ora Corti d'Appello e presso alcuni Tribunali Provinciali di Sardegna, stati soppressi coll'attuazione del nuovo Codice di Procedura Civile e non provvisti d'altro impiego.

Art. 2<sup>do</sup>

I detti trattamenti, che saranno inseriti alla Categoria 19 = Impiegati fuori pianta ed impiegati in aspettativa - del Bilancio del Ministero di Giustizia, non potranno superare le lire 1000 né essere inferiori a lire 500.

Fatta a Torino li 14. Aprile 1856.

*Vittorio Emanuele*

*La Paruta*

Reg. di legge N. 85  
promulgato dal Re il 16 Aprile 1866.  
nella tornata del 16 Aprile 1866.

Assegnamento di aspettativa  
agli Attuari.  
non ancora provvisti di  
altro impiego. —

Paragrafo

Signori

Il nuovo codice di civile pro-  
cessura fin non ammettendo  
gli Attuari presso le Corti  
d'Appello, dovettero questi  
cessare dal loro ufficio.

Frequentemente furono i richiedenti  
che essi direbbero al Governo,  
numerose le petizioni che  
presentarono al Parlamento,  
nelle quali si argomentavano  
a dimostrare competere loro  
diritto ad una pensione di  
riposo o ad un assegnamento  
di aspettativa.

Il Governo non avvisò che  
gli Attuari fossero da legge  
assittiti nella loro pretura;  
non omise tuttavia di  
dichiarare al Parlamento e  
di dare assicuranza ai richi-  
esenti che li avrebbe collocati,  
per quanto fosse possibile,  
preferibilmente ad ogni altro,  
in quegli impieghi per cui  
essi avessero avuta la necessaria  
attitudine.

Parendosi vicinaggiarsi le  
istanze, deliberò il Parlamento  
di chiedere l' avviso della  
Commissione istituita per

253

la liquidazione delle pensioni di riposo e di domandare il parere del Consiglio di Stato.

La Commissione prebotta opinò che gli Attuari, dopo la soppressione delle loro fiacre, essendo tutti nominati per Sovrana Provvisione dovevansi tutti considerare siccome impiegati governativi, e come tali potevano a loro favore invocare le disposizioni del Regio Decreto in data 21. febbrajo 1835; che tuttavia siccome i Ricorrenti non andavano forniti delle altre condizioni richieste per poter ottenere la pensione di giubilazione, così potevasi far loro un discreto assegnamento di aspettativa, ponendo a questo riguardo in rilievo motivi di equità.

Il Consiglio di Stato considerò: che sia a tenore delle Mod. 66, come a termini delle leggi successe, e delle dichiarazioni degli stessi Attuari, dovevano questi essere equiparati ai Segretarii dei Tribunali; che siccome i Segretarii dei Tribunali

non avevano diritto a pen-  
sione o ad altro assegnamento  
qualsiasi in forza del Reale  
Brevetto in data 21. Febbo 1838.  
come fu in precisi termini  
avvertito nel proemio della  
No. P. P. in data 8. Giugno  
1844, così nessun diritto  
neppur potevano vantare  
gli Attuari; che non avreb-  
bero effi. potuto chiedere  
di esser sussidiati coi fondi  
della cassa speciale delle  
Segreterie perche' eransi tali  
fondi formati coll' annuo  
contributo dei soli Segretari;  
per questo considerazioni  
conchiuse che gli Attuari  
già esercenti presso i Spagi-  
strati d' appello non pote-  
vano invocare in loro favore  
l' applicazione del dianzi  
citato No. Brevetto, che per  
altro era opportuno che il  
Potere esecutivo annunciasse e  
proporre al Parlamento  
una legge per cui si sol-  
corresse in modo equo ed  
uniforme ai predetti offi-  
ciati.

P. Ferraro

Il Governo, così si onfer-  
mò nella prima sua  
opinione, pienamente  
approvava il temperamento

dal Consiglio di Stato suggerito; ma a proporve sin d'allora l'adozione alle Camere legislative due motivi ne lo dissuasero.

Avvertito, qualora si fosse tosto agli Attuari assicurato un fiso assegno di aspettativa, ~~ed~~ ~~alcuni~~ parecchi di essi i quali potevano convenevolmente esser dettinati ad altro impiego si sarebbero forse dimostrate retti ad accettarlo, ben presentando di fruire dell'annua somma che loro corrispondeva lo Stato impiegando a fero d'altri l'opere loro; onde ne sarebbe derivato un indebito e soverchio aggravio alla Pubblica finanza.

Inoltre, ove a tutti indistintamente gli Attuari si fosse dovuto fare un assegno, avrebbe dovuto questo essere esiguo assai; onde anche ad essi ne sarebbe venuto danno.

Ora che la massima parte di quelli che potevano essere dettinati ad altra carica ne furono nominati; che ormai quasi non riman-

2

gono che coloro i quali per  
condizioni di età o di salute  
o di famiglia non potessero  
accettare. Segreterie fuori  
della città ne erano stabi-  
liti; ora che da 43 gli attua-  
ri non provvisti di altro  
impiego sono ridotti a soli  
23, pare veramente si pre-  
senti opportuno il tempo  
raccinto avanti accennato.

Il Governo è aguzza l'occhio  
nel pensare che gli Attuari  
non possano pretendere  
ad assoluto e giuridico diritto,  
stanno tuttavia a loro favore  
non lievi considerazioni  
di equità.

Essi cominciarono pure per  
molto anni all'ammini-  
strazione della giustizia;  
prestarono senza compenso  
l'opera loro nelle cause  
Dennunciali ed in quelle  
delle persone ammesse al  
gratuito patrocinio; affu-  
mendo l'ufficio di Attuario  
abbandonarono altra car-  
riera senza poter prevedere  
che sarebbe ripetitivamente  
per ragioni di pubblica  
utilità venuto a cessare  
tale ufficio a cui avevano  
comunque il loro avvenire

250

e quello della loro famiglia,  
ed infine alcuni di essi sono  
veramente in miserabile con-  
dizione, la quale loro riesce  
tanto maggiormente dolorosa  
in quanto che l'antico <sup>ufficio</sup> ~~lavoro~~  
assicurava loro larghi guadagni.

È dir vero non è nuovo  
che i progressi legislativi come  
gli economici cambino la  
condizione sociale di qualche  
classe di cittadini.

*Maiale* Per riguardi di persone non  
può il Legislatore arrestarsi  
nell'opera di perfezionamento  
a cui si sia accinto e che è  
suo debito il compiere; una  
umanità tuttavia richiede che  
si procurino di lenire i  
sacrifici che il ben pubblico  
impone ai privati interessi.

Ed a ciò appunto è inteso  
il presente progetto di legge  
la somma che si propone  
di dare agli Attuari a titolo  
di trattamento di aspietta-  
tiva non è raggiunta  
ai guadagni che traevano  
dal loro ufficio, sibbene  
ai presuntivi e più gravi  
loro bisogni.

*Maiale* Per questa stessa ragione  
si credette conveniente di  
stabilire un maximum

2

ed un minimum affinché  
si potesse regolare l'adeguamento  
a seconda delle varie  
circostanze di famiglia.  
L'onere che colla suraposta  
legge ne verrà alle finanze  
non oltrepasserà all'anno  
le  $\text{L. } 20^{\text{m}}$  all'incirca, e potrà  
successivamente andar  
ancora diminuendo per le  
dettinazioni che possono  
ancora aver luogo ad im-  
pieghi che si tendano in  
avvenire vacanti e per  
altre naturali contingenze.

Non ricorrendosi negli  
Attuari un vero giuridico  
diritto, come già si ha detto  
accennare, il trattamento  
di aspettativa non si fece  
partire dalla cessazione  
delle loro funzioni; sibbene  
dal principio del corrente  
anno, affinché potessero  
sopperire non solo alle  
spese future, ma a quelle  
evidenti già anteriormente  
fatte e che non avrebbero  
per anno potuto soddisfare.

Non si fece alcuna  
distinguzione fra gli Attuari  
di Terraferma e quelli di  
Sardegna; perché sebbene  
venisse ad alcuni di questo



corrisposto dal Governo per  
speciali motivi cui inder-  
mitta, dovèto la medesima  
restare nel loro officio; e però  
tutti or si trovano nella  
medesima condizione.

Il presente progetto di legge  
essendo dettato da conside-  
razioni d'incantabile  
equità, ed essendo assai  
semplice nelle sue disposi-  
zioni, io non dubito che  
verrà il medesimo dal Parla-  
mento approvato prima del  
chiusura dell'attuale sessione.

*Bellati*

SESSIONE 1855

N.º 83-A

---

## CAMERA DEI DEPUTATI

---

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

CROSA, PEZZANI, TEGAS, RICCI,  
SCANO, NAYTANA, ARCAIS

sul progetto di legge presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

*nella tornata del 16 aprile 1856*

---

### Assegnamenti di aspettativa agli Attuari non provvisti di altro impiego

---

Tornata del 3 maggio 1856.

---

SIGNORI,

Le attribuzioni e gli uffizi vari dell'Attuario trovansi principalmente descritti nel vol. 1, pag. 137, § 1 e seg. delle Regie Costituzioni del 1770, ove si scorge che le funzioni di questo erano, nella massima parte, analoghe a quelle dei segretari de' Magistrati.

Ricevavano nel loro *Banco* le comparse o scritti delle parti, distendevano, intitolavano, registravano e spedivano gli atti e le ordinanze giudiziarie.

Destinati poscia solo alle segreterie degli antichi Senati, ora Corti d'appello, dagli stessi Magistrati ricevevano la loro nomina od approvazione.

Risulta però dallo stato nominativo dal signor Ministro di Grazia e Giustizia comunicato alla vostra Commissione, che dei 43 attuari, i quali il loro uffizio esercitavano nei distretti delle Corti d'appello di Torino, Savoia, Genova, Nizza, Casale e Cagliari, alcuni sono di nomina regia, altri chiamati a reggere per declaratoria della Corte d'appello, altri nominati dalle

stesse Corti, ed in Sardegna in virtù di Patenti della Reale Udienza.

Il nuovo Codice di procedura civile, mutando o semplificando le formole ed i riti giudiziari, venne a sopprimere le piazze degli attuari; i quali trovansi per tal modo privati di un impiego lucrativo senza compenso o indennità di sorta.

La vostra Commissione dovette prima di tutto esaminare se gli attuari avessero un giuridico diritto a pensione od assegnamento qualsiasi di riposo o d'aspettativa, a monte delle leggi in vigore.

Egli è certo che, sia per l'indole delle funzioni di questi uffiziali di giustizia, sia anche per disposizione stessa della legge, tanto se si vogliono considerare come privilegiati esercenti una professione indipendente, quanto se si ritengano quali impiegati governativi, debbono in tutti i casi essere assimilati, per ogni ragione, ai segretari, e non possono perciò pretendere maggiori diritti o più larghi compensi. Or bene; venne in precisi termini dichiarato, colle Regie Patenti 8 giugno 1844, che i segretari non avevano diritto a pensione od assegnamento qualsiasi, di cui parlasi nel Regio Brevetto 21 febbraio 1835. Nè dicasi che gli attuari potevano essere provveduti di un equo assegno sulla cassa dei fondi sopravvanzanti alle segreterie. Imperciocchè l'istituzione di tale cassa essendo ristretta espressamente ai segretari, e formata colle loro ritenenze, non potevansi i fondi di essa giustamente devolvere a pro degli attuari, quando per disposto generale di legge ne vengono in massa soppressi gli uffizi.

Ond'è che la vostra Commissione si persuase non avere gli attuari, tuttora non provvisti d'altro impiego, alcun titolo giuridico e positivo, su cui possano appoggiare le loro istanze.

Sorse bensì il dubbio per gli attuari della Sardegna, sia presso la Corte di Cagliari, sia presso alcuni altri Tribunali dell'Isola, ove ancor esistevano: se cioè questi non avessero per avventura il diritto a competente pensione di riposo o ad assegno d'aspettativa. E siffatto dubbio nacque dacchè gli attuari colà godevano di un annuo stipendio sul bilancio dello Stato, sottoposto a ritenenza.

Ma, ritenendo che una disparità di trattamento per uffiziali dell'ordine stesso sia sempre da evitarsi; che d'altra parte il sollevare cotale questione non potrebbe ravvisarsi per nulla giovevole agli attuari dell'Isola, a taluni dei quali anzi, a mente delle leggi vigenti, competerebbe un assegnamento ancor minor di quello che lor viene col presente progetto di legge proposto; ad altri poi forse non potrebbe toccare sussidio veruno, per insufficienza degli anni voluti; ragioni di uniformità e convenienza non meno che di giustizia e d'uguaglianza, consigliarono a non introdurre tra gli uni e gli altri una distinzione a nessuno benefica, ad alcuni forse nociva.

Esclusa così l'azione legittima negli attuari sprovvisti d'impiego, e ritenuta nel legislatore la facoltà di sopprimere con

provvedimenti nell'ordine civile, giudiziario, economico impieghi, piazze o titoli, e di mutare le condizioni sociali di classi od individui, senza che possa invocarsi contra la legge un diritto acquisito; la vostra Commissione riconobbe però unanime concorrervi nel caso presente potenti ragioni di equità, le quali pure vogliansi dal legislatore tenere in debito conto.

Tali considerazioni vennero bastantemente svolte nella relazione del signor Ministro di Grazia e Giustizia, perchè non faccia mestieri il rinnovarle.

Amnesso pertanto, in massima, dalla Commissione il progetto di legge, di cui all'art. 1.º, solo fermò alquanto la sua attenzione sul limite massimo e minimo della somma addimandata.

Alcuni Commissari opinavano doversi aumentare il *minimum* da L. 500 a 700, perchè meno tenue così ed impari al bisognevole il sussidio e perchè più ristretto ogni arbitrio nella distribuzione. Ma la maggioranza della Commissione pensò potersi accettare nei termini proposti l'art. 2, avvegnachè rimanga inteso che tale indennità non si ragguagli ai guadagni fatti dagli attuari ma ai bisogni loro presenti, desunti dalle condizioni loro varie di età, di salute, di famiglia e somiglianti. Tanto più che il signor ministro di grazia e giustizia impiegò già una metà degli attuari, ed andrà man mano destinando gli altri ad impieghi che si renderanno vacanti, in guisa che il domandato stanziamento scemerà ben presto, massimamente se questo sussidio si tenga in limiti tali da far sì che non si svogli dall'accettare un impiego chi ancora ne avrebbe l'attitudine.

Si aggiunse al progetto del Ministero un terzo articolo, affinchè potesse essere aggiunto all'apposita categoria nel bilancio di grazia e giustizia il maggiore stanziamento delle proposte L. 20,000.

La vostra Commissione vi propone di approvare per le espresse ragioni il seguente Progetto

TEGAS Relatore

**PROGETTO DEL MINISTERO**

**Art. 1.**

È autorizzata la concessione d'un trattenimento d'aspettativa a cominciare dal primo del corrente anno a favore degli Attuari presso li già Magistrati ed ora Corti d'appello e presso alcuni Tribunali Provinciali di Sardegna, stati soppressi coll'attuazione del nuovo Codice di procedura civile e non provvisti d'altro impiego.

**Art. 2.**

I detti trattenimenti che saranno iscritti alla categoria 19 ~~Impiegati fuori pianta ed impiegati in aspettativa~~ del bilancio del Ministero di giustizia, non potranno superare le lire 1,000 nè essere inferiori a lire 500.

**PROPOSTA DELLA COMMISSIONE**

~~Art. 1.~~

~~Identico al qui contro:~~

**Art. 2.**

I detti trattenimenti non potranno superare le L. 1,000, nè essere inferiori alle L. 500.

**Art. 3.**

Sarà aggiunta una maggior somma di L. 20,000 alla categoria 19, ~~Impiegati fuori pianta ed in aspettativa~~, del bilancio del Ministero di giustizia del 1886 e 87.

*Approvato nella tornata del 15. Maggio 1898.  
Bellati*